

## APPROFONDIMENTO CIVILE

# Modello 231 e la compliance algoritmica: responsabilità penale dell'ente perchè l'algoritmo non delinque, ma può far delinquere

<b>Data pubblicazione:</b>	04/09/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

## Contenuto

### Introduzione: AI, diritto penale e responsabilità 231

**L'intelligenza artificiale (IA)** non è soggetto di diritto e, in quanto tale, non può essere considerata penalmente responsabile. Tuttavia, le condotte poste in essere tramite algoritmi e sistemi di AI possono integrare fattispecie di reato e, soprattutto, determinare la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001.

La questione centrale non è se "l'algoritmo possa delinquere", ma come l'impiego dell'IA da parte di società e organizzazioni possa configurare condotte penalmente rilevanti, generando rischi che - se non governati - si traducono in colpa di organizzazione.

### L'immedesimazione organica rafforzata e i reati-strumento dell'IA

Quando un reato viene commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da un soggetto apicale o subordinato, opera il meccanismo dell'immedesimazione organica "rafforzata".

In tale prospettiva, **l'ente risponde** non tanto perché "colpevole in sé", ma per non aver predisposto strumenti idonei a prevedere, prevenire o contenere i rischi connessi all'uso di tecnologie avanzate.

**Esempi di possibili reati-strumento commessi tramite algoritmi includono:**

reati societari e finanziari: generazione automatica di bilanci falsi, manipolazioni di mercato (pump and dump, wash trading); reati contro la pubblica amministrazione: automatizzazione di pratiche mendaci e richieste fraudolente; reati ambientali: alterazione di dati sulle emissioni; reati in materia di sicurezza sul lavoro: incidenti derivanti da robot industriali "intelligenti" ma mal programmati.

Il punto critico è che tali condotte possono risultare più rapide, pervasive e difficili da intercettare rispetto a quelle commesse da un soggetto umano.

### **I protocolli 231 e la nascita degli "AI Governance Protocol"**

L'**art. 6, comma 2, lett. b), del d.lgs. 231/2001** impone l'adozione di protocolli diretti a programmare e attuare decisioni aziendali in relazione ai reati da prevenire.

Con l'avvento dell'IA, emerge la necessità di una nuova declinazione: gli "AI Governance Protocol", che dovranno integrare principi etici, cautele tecnologiche e presidi organizzativi.

#### **Tra gli strumenti essenziali si segnalano:**

registri degli algoritmi e tracciabilità delle decisioni automatizzate; audit tecnici periodici e mappature del rischio tecnologico; sistemi di alert automatici per anomalie operative; separazione di funzioni tra sviluppatori e controllori; controllo ex post sulle decisioni algoritmiche.

Questi presidi, se inseriti nei **Modelli 231**, possono costituire esimenti o attenuanti in caso di contestazione.

### **Le novità normative: dal disegno di legge nazionale all'AI Act europeo**

Il legislatore italiano e quello europeo stanno accelerando la regolamentazione dell'intelligenza artificiale.

**Disegno di legge italiano (2025):** approvato dal Senato il 20 marzo 2025 e modificato dalla Camera il 25 giugno 2025, introduce: **aggravanti specifiche per reati commessi tramite AI** (es. aggio e manipolazione del mercato); nuove fattispecie, come la diffusione di contenuti deepfake (**art. 613-quater c.p.**); incriminazione dello scraping abusivo e del data mining illecito. **AI Act europeo:** già parzialmente in vigore, vieta pratiche ad alto rischio (es. social scoring, sorveglianza biometrica in tempo reale) e impone obblighi stringenti alle imprese che adottano sistemi di AI ad alto impatto. Le sanzioni previste sono particolarmente severe, con l'obiettivo di armonizzare la governance tecnologica nel mercato unico.

### **Colpa di organizzazione e barriere culturali**

Se l'ente ignora i rischi, delega senza controlli o si limita ad adottare protocolli formali privi di effettività, si configura la colpa di organizzazione.

Prevenire significa dunque programmare, non solo in senso tecnico ma anche culturale.

### **Le imprese dovranno adottare:**

formazione continua per personale e management; audit multidisciplinari congiunti tra compliance, IT e risk management; dialogo costante tra organi di controllo e top management; criteri rigorosi di selezione per collegi sindacali e organismi di vigilanza.

In definitiva, non è l'algoritmo a delinquere, ma l'ente che lo sceglie e lo utilizza senza adeguati presidi.

### **Conclusioni: verso una responsabilità penale "algoritmica" degli enti**

Il binomio AI e responsabilità penale degli enti rappresenta una delle sfide più delicate del diritto contemporaneo.

Se da un lato l'**IA** può potenziare l'efficienza delle organizzazioni, dall'altro espone a rischi penalmente rilevanti che impongono un **ripensamento dei Modelli 231** e un'integrazione di protocolli tecnologici avanzati.

La **compliance algoritmica** non è più una scelta facoltativa, ma un **obbligo strategico e giuridico**: solo anticipando i rischi e governando la complessità tecnologica le imprese potranno evitare di trasformare l'innovazione in responsabilità penale.

*A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno*